



## REGOLAMENTO PER IL PROCEDIMENTO DI RILASCIO DEL PARERE DI CONGRUITA' DEI COMPENSI RICHIESTI DAGLI ISCRITTI

### ART. 1

Il presente regolamento disciplina i procedimenti amministrativi originati dalle istanze con cui gli iscritti agli albi professionali dell'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Messina richiedono il rilascio di un parere di congruità ai fini della liquidazione dei compensi relativi all'attività professionale svolta.

### ART. 2

#### Soggetti legittimati

L'istanza di rilascio del parere di congruità può essere depositata dai Medici e dagli Odontoiatri iscritti ai relativi albi, nonché dai loro eredi o aventi diritto in forza di legge.

### ART. 3

#### Presentazione dell'istanza

Il soggetto, interessato al rilascio del parere di congruità, deve presentare istanza presso la segreteria del Consiglio dell'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri secondo il modulo facente parte integrante e sostanziale del presente Regolamento (allegato).

Presentata l'istanza, la segreteria dell'Ordine provvederà ad apporre il timbro di avvenuto deposito, con la data e numero di protocollo.

Al momento della presentazione dell'istanza, il richiedente è tenuto a rilasciare il consenso al trattamento dei propri dati da parte del Consiglio dell'Ordine, su apposita modulistica, anche contestuale alla domanda.

### ART. 4

#### Modalità di presentazione dell'istanza

All'istanza dev'essere allegata tutta la documentazione utile per una corretta valutazione dell'attività professionale svolta e, in particolare:

- il preventivo rilasciato al paziente ai sensi dell'art.9 del DL n.1/2012, convertito nella L. n.27/2012, oppure la circostanziata esplicazione dei motivi che non hanno permesso



la redazione di un preventivo scritto oppure le modalità diverse dalla forma scritta con cui il preventivo è stato reso noto al cliente;

- la circostanziata relazione sull'attività svolta, con l'indicazione della sua durata, importanza e risultato conseguito, secondo i criteri di cui al successivo art. 9;
- l'onorario di cui si chiede l'opinamento, con la quantificazione specifica delle singole voci, afferenti l'intera prestazione eseguita.

## ART.5

### Istituzione delle Commissioni

La valutazione sull'istanza di rilascio del parere di congruità è rimessa alla cognizione della Commissione per gli iscritti all'albo dei medici chirurghi e della Commissione per gli iscritti all'albo degli odontoiatri, istituite con legge n.409 del 24 luglio 1985, che appunto assegna loro le attribuzioni di cui alla lettera g) dell'art.3 del Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 23 settembre 1946, n.223, ciascuna nell'ambito delle rispettive competenze per materia.

## ART. 6

### Responsabile del procedimento

L'istanza protocollata viene sottoposta al delegato, individuato previo sorteggio tra i componenti e ad opera della Commissione per gli iscritti all'albo dei medici chirurghi e della Commissione per gli iscritti all'albo degli odontoiatri, ciascuna per le materie di rispettiva competenza, il quale è incaricato di svolgere l'istruttoria le cui risultanze sono sottoposte per la relativa approvazione definitiva alla prima riunione utile della competente Commissione.

All'interno di ciascuna Commissione di cui al comma 1, l'incarico di Componente delegato viene affidato secondo criteri di rotazione semestrale e al termine di ogni semestre viene individuato per l'incarico di cui trattasi il Componente incaricato per il successivo semestre.

Il Componente delegato assume la funzione di "responsabile del procedimento", ai sensi degli artt. 5 e seguenti della L. n.241/90, e procede, ai sensi degli artt. 7 e 8 della citata legge, a trasmettere la comunicazione dell'inizio del procedimento sia all'istante e



sia al controinteressato in favore del quale è stata eseguita la prestazione professionale oggetto della parcella per la quale è stata richiesta la congruità.

Con la comunicazione di avvio del procedimento, il Componente delegato invita il controinteressato a prendere visione degli atti nonché a presentare eventuali controdeduzioni scritte e documenti, nel termine di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, anche al fine di esperire il tentativo di conciliazione.

#### ART. 7

##### Richiesta di integrazione istruttoria

Il Componente delegato può chiedere all'istante il deposito di integrazione documentale o chiarimenti scritti o verbali ritenuti utili, concedendo apposito termine; può, inoltre, convocare l'istante per chiarimenti.

Qualora l'istante non ottemperi all'invito o non risponda nei termini indicati, l'istanza viene dichiarata "allo stato improcedibile", con restituzione degli atti all'istante.

#### ART. 8

##### Consulenti

Le Commissioni competenti per materia, e per ciascuna di esse il rispettivo Componente delegato, possono avvalersi del parere consultivo di esperti, nella disciplina oggetto del procedimento, scelti fra professionisti di chiara fama.

#### ART. 9

##### Elementi di valutazione

La Commissione competente per materia valuta la richiesta di rilascio del parere di congruità secondo criteri oggettivi di apprezzamento tra i quali:

- a) numerosità di accessi, sedute e visite mediche;
- b) volume documentale e spese documentate;
- c) grado di complessità della prestazione professionale;
- d) utilizzo di proprie apparecchiature e strumentazioni professionali;
- e) intervento di collaboratori.
- f) Trasparenza nei rapporti con il cliente.



#### ART. 10

##### Astensione

Tutti i componenti delle Commissioni competenti per materia, ivi compreso il Componente delegato, e gli eventuali esperti hanno l'obbligo di astenersi secondo i criteri previsti dall'art. 51 del c.p.c.

#### ART. 11

##### Segreto d'ufficio e professionale

I componenti delle Commissioni competenti per materia, ivi compreso il Componente delegato, e gli eventuali esperti sono tenuti al rispetto assoluto del segreto d'ufficio e di quello professionale ai sensi dell'art. 10 del vigente codice di deontologia medica.

#### ART. 12

##### Tentativo di conciliazione

Nel caso di partecipazione al procedimento da parte del controinteressato, potrà svolgersi un tentativo di conciliazione ai sensi dell'art.3, primo comma, lett. e) del D.Lgs. C.P.S. 233/1946, così come modificato dall'art.4, comma 1, della Legge n.3/2018, condotto dal Componente delegato.

Nell'ipotesi in cui le parti, appositamente convocate e comparse dinanzi al Componente delegato, dovessero addivenire alla volontà congiunta di conciliarsi sull'oggetto della controversia, deve essere redatto un processo verbale nel quale indicare le condizioni ed i termini dell'intervenuto accordo conciliativo nonché le modalità di esecuzione dello stesso.

In caso invece di non riuscito accordo, il Componente delegato redige un processo verbale nel quale si dà atto esclusivamente della comparizione delle parti e del mancato raggiungimento tra di esse di un'intesa conciliativa sulla quantificazione dell'onorario controverso.



### ART. 13

#### Motivi ostativi ed eventuale parere negativo totale o parziale

Qualora sia stato esperito inutilmente il tentativo di conciliazione e sia stata effettuata la necessaria attività istruttoria per una compiuta valutazione della richiesta di congruità, ove il Componente delegato di ciascuna delle Commissioni competenti per materia ritenga di potere esprimere soltanto un parere in tutto o in parte negativo, comunica all'iscritto i motivi ostativi all'accoglimento integrale della richiesta e assegna un termine non superiore a 10 giorni per presentare osservazioni scritte o produrre ulteriore documentazione.

### ART. 14

#### Parere di Congruità

Dopo avere esperito il tentativo di conciliazione, anche invano, ed effettuata l'istruttoria procedimentale nonché comunicato, in presenza degli eventuali presupposti, la sussistenza di motivi ostativi all'emanazione della congruità su un onorario così come quantificato, il Componente delegato rassegna le proprie conclusioni alla Commissione competente per materia affinché questa possa adottare, nel termine fissato dal presente regolamento, il provvedimento finale con l'accoglimento totale o parziale ovvero con il rigetto dell'istanza ricevuta.

Il provvedimento emanato, di accoglimento o di negazione, deve essere motivato anche se nel caso di adozione del parere di congruità la relativa motivazione può essere elaborata succintamente, sulla base degli elementi desumibili dall'istruttoria e secondo i criteri di cui all'art.9 del presente regolamento.

Fino all'adozione del provvedimento finale l'istante può rinunciare alla richiesta, corrispondendo comunque al Consiglio dell'Ordine, a titolo di rimborso delle spese di Segreteria, una somma pari allo 0,50% dell'importo richiesto, e comunque non inferiore ad € 10,00 e non superiore ad € 100,00.

### ART. 15

#### Termini

Il procedimento si conclude entro 120 giorni dalla data di deposito dell'istanza con il provvedimento di rilascio totale o parziale ovvero con il rigetto del parere di congruità.



Ove venga esperito il tentativo di conciliazione, i termini sono sospesi sino all'adozione del relativo provvedimento.

I termini sono inoltre sospesi nel caso di richieste di integrazioni, dal momento della richiesta sino al deposito delle integrazioni richieste o sino all'inutile decorso del termine assegnato per l'integrazione.

Il termine è inoltre sospeso, previa dichiarazione del Componente delegato da annotarsi a cura della segreteria, per il tempo necessario ad ottenere informazioni e certificazioni su stati, fatti o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'Ordine.

Ai termini per gli adempimenti di cui al presente regolamento si applica la sospensione nel periodo feriale, secondo le modalità vigenti per i termini processuali civili.

#### ART. 16

##### Costo del parere e ritiro dei documenti

Al rilascio di copia del parere all'iscritto, consegue l'obbligo del pagamento della tassa determinata ai sensi dell'art.3, comma 1, lett. g) del D.Lgs. C.P.S. n.233/1946, così come modificato dall'art.4, comma 1, della Legge n.3/2018.

#### ART.17

##### Tutele

Avverso il provvedimento finale con il quale viene rigettata, totalmente o parzialmente, l'istanza di rilascio del parere di congruità, l'interessato può proporre ricorso all'autorità giurisdizionale amministrativa competente.

#### ART. 18

##### Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore secondo i termini previsti dall'art. 35 del D.P.R. n. 221/50.

marca da bollo  
€ 16,00

Spett.le  
Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi  
e degli Odontoiatri di Messina

alla Commissione per gli iscritti all'Albo

dei Medici Chirurghi

degli Odontoiatri

*barrare la casella di interesse*

### **RICHIESTA PARERE DI CONGRUITA' SU PARCELLA**

Il/La sottoscritto/a

Dott./Dott.ssa (cognome) ..... (nome) .....

iscritto/a all'Albo  dei Medici Chirurghi  degli Odontoiatri al num .....

specialista in <sup>(1)</sup> .....

Comune di residenza ..... Prov. ( )

indirizzo ..... CAP .....

Telefono ..... Cellulare .....

email ..... @ .....

PEC ..... @ .....

domicilio professionale in ..... Prov. ( )

indirizzo ..... CAP .....

consapevole delle responsabilità e sanzioni penali di cui all'art. 76 D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci e conscio/a di incorrere nella decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento emanato, sulla base delle dichiarazioni che non risultassero veritiere (art. 75 D.P.R. n. 445/2000), dichiara, sotto la propria responsabilità, quanto segue:

dal ..... al ..... ha effettuato in favore di <sup>(2)</sup>

.....

residente nel Comune di ..... Prov. ( )

indirizzo ..... CAP .....

recapiti telefonici fisso e/o mobile .....

le prestazioni professionali, indicate nel dettaglio che segue (che costituisce parte integrante della presente istanza) <sup>(3)</sup> il cui onorario ha un importo complessivo pari a € .....

le prestazioni professionali di cui si allega copia del preventivo di spesa sottoscritto dal paziente

**poiché il paziente risulta tuttora insolvente, il sottoscritto chiede che codesta Commissione voglia esprimere il proprio giudizio circa la congruità degli onorari.**

Ai sensi dell'art.3 lett. e) del D.L.C.P.S. del 13/09/1946 n.233, così come modificato dall'art.4, comma1, della Legge 11/01/2018, n.3, **chiede che l'Ordine si interponga** tentando di addivenire alla conciliazione della vertenza, tenuto conto che in caso di mancanza di accordo transattivo tra le parti, l'Ordine dovrà esprimere il suo parere sulla controversia stessa, svolgendo un'accurata istruttoria, richiedente i necessari tempi tecnici previsti dalle norme e regolamenti vigenti.

Ai sensi dell'art.3 lett. e) del D.L.C.P.S. del 13/09/1946 n.233, così come modificato dall'art.4, comma1, della Legge 11/01/2018, n.3, **NON chiede che l'Ordine si interponga** per addivenire alla conciliazione della vertenza

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

**Informativa ai sensi dell'art.13 del Regolamento Europeo 2016/679 in materia di trattamento dati personali**

Il titolare del trattamento dei dati forniti dall'istante è l'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Messina, con sede in Via Bergamo, Is.47/A 98124 MESSINA, e-mail: info@omceo.me.it, nella figura del Presidente pro-tempore.

Con delibera del Consiglio Direttivo n.126/2018, l'Ordine ha nominato il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) o Data Protection Officer (DPO) previsto dall'articolo 37 del Regolamento (UE) 2016/679, il cui recapito è: dpo@omceo.me.it

I dati vengono utilizzati dall'Ordine ai soli fini e per il tempo necessario all'evasione della presente istanza.

L'interessato/a può esercitare il diritto di accesso ai dati, di cancellazione (diritto all'oblio), di limitazione del trattamento ed alla portabilità dei dati.

Il/la sottoscritto/a, preso atto della superiore informativa, ai sensi e per gli effetti dell'art.7 del suddetto Regolamento acconsente al trattamento dei dati forniti con la presente istanza.

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

**SPAZIO RISERVATO AGLI UFFICI**

Il sottoscritto .....

attesta, ai sensi dell'art.30 T.U. DPR 28.12.2000 n.445, che il/la richiedente

ha sottoscritto l'istanza in sua presenza

ha presentato l'istanza per il tramite di .....

.....  
data

.....  
firma dell'incaricato che riceve l'istanza



AI FINI CHE PRECEDONO, IL/LA SOTTOSCRITTO/A

sotto la propria responsabilità e sempre consapevole delle sanzioni penali di cui all'art. 76 D.P.R. n° 445/00 in caso di dichiarazione mendaci e conscio/a di incorrere nella decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento emanato, sulla base delle dichiarazioni che non risultassero veritiere (art. 75 D.P.R. n. 445/00), dichiara (allegando copia del proprio documento di riconoscimento in corso di validità):

- di aver rilasciato al paziente, ai sensi del D.P.R. 137/2012 e dell'art. 54 del vigente Codice di Deontologia medica, il preventivo delle prestazioni professionali a farsi, del quale allega copia alla presente;

IN ALTERNATIVA che, nello specifico caso, vi sono stati idonei motivi che non hanno permesso la redazione di un preventivo scritto, come da circostanziata relazione allegata alla presente;

- di allegare una circostanziata relazione sull'attività svolta, con specifico riferimento ai criteri di cui all'art. 8 del "Regolamento per il procedimento di rilascio del parere di congruità dei compensi richiesti dagli iscritti";
- che l'onorario per il quale si chiede il parere di Codesta Commissione riguarda le prestazioni di seguito dettagliate:

N°	DESCRIZIONE PRESTAZIONE	ONORARIO PRESTAZIONE
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
	<b>TOTALE</b>	
	<b>ACCONTI PERCEPITI (4)</b>	
	<b>SOMMA RESIDUA</b>	

IL/LA SOTTOSCRITTO/ A

infine, dichiara di essere a conoscenza che:

- i termini per la conclusione del procedimento di cui alla presente richiesta sono pari a 120 giorni;
- detti termini possono essere sospesi in caso di richieste, da parte di Codesta Commissione, di informazioni, integrazioni e/o chiarimenti e fino a che gli stessi non vengano resi, nonché in caso di esperimento del tentativo di conciliazione e sino alla sua conclusione oltre al periodo feriale ai sensi di legge;
- per il rilascio del parere qui richiesto è tenuto/a, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. g) del D. Lgs. C.P.S. 13/09/46 n.233, così come modificato ai sensi della Legge n. 3/2018, al pagamento di una tassa, che Codesto Ordine ha determinato nella misura del 4% dell'onorario assentito;
- sia la presente istanza che il conseguente parere sono soggetti ad imposta di bollo, a carico dell'istante.

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

<b>Decisioni assunte dalla Commissione</b>	
<input type="checkbox"/> <b>APPROVATO</b>	<input type="checkbox"/> <b>NON APPROVATO</b>
<input type="checkbox"/> Approvato con modifica	<input type="checkbox"/> Richiesta chiarimenti
<input type="checkbox"/> Trattazione rinviata	<input type="checkbox"/> Richiesta documentazione
<input type="checkbox"/> Convocazione del sanitario	<input type="checkbox"/> _____
Data	

## NOTE

- 1) Indicare l'eventuale titolo di specializzazione che deve essere depositato presso l'Ordine.
- 2) Indicare il nominativo del paziente o dell'azienda in favore dei quali sono state rese le prestazioni.  
Nell' ipotesi in cui le prestazioni siano state effettuate per conto di altri (ad esempio nel caso di minori, ai quali le prestazioni vengono rese per conto dei genitori) indicare anche il nominativo e l'abitazione dei medesimi.
- 3) L'elencazione delle varie prestazioni deve essere puntuale con i relativi onorari indicati. Per l'attività odontoiatrica è necessario specificare gli elementi dentari (o le zone di intervento) e il materiale eventualmente impiegato (esempio: n.4 estrazioni 3.2; 3.4; 2.5; 2.6 €. \_\_\_\_\_ ).  
Se le prestazioni sono state rese presso una Casa di Cura Privata indicare quale.  
Per gli interventi chirurgici ogni componente dell'equipe provvede autonomamente a richiedere il relativo parere per la parte di propria competenza specificando il ruolo rivestito (chirurgo operatore, assistente, anestesista) e l'attività professionale prestata.
- 4) Riportare gli importi di eventuali acconti versati dal paziente che debbono essere comprovati allegando copia della relativa ricevuta fiscale od in altro modo ritenuto idoneo.

## ALL'ATTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA SI DOVRÀ:

- Apporre sull'istanza una marca da bollo da Euro 16,00.
- Allegare una marca da bollo da Euro 16,00 (necessaria per il rilascio dell'atto amministrativo rilasciato dall'Ordine).
- Allegare fotocopia delle ricevute o fatture relative agli acconti versati.

## AVVERTENZE

- Il rilascio del parere di congruità comporta il pagamento della tassa del 4% calcolata sull'intero onorario rilasciato.
- Per prestazioni effettuate per conto di altri indicare il nominativo e abitazione dei medesimi.
- L'elencazione delle prestazioni deve essere dettagliata con i relativi onorari.
- Se la domanda non è completa di tutte le informazioni richieste la Commissione non sarà in grado di esprimere parere di congruità